

Introduzione

La presente tesi di laurea dal titolo “ *L’obiezione di coscienza: analisi del fenomeno e dinamiche dell’obiezione di coscienza all’aborto*”, si pone l’obiettivo di trattare il fenomeno dell’obiezione di coscienza con particolare attenzione all’obiezione di coscienza all’aborto in quanto argomento di rilevanza ed attualità nella società moderna.

L’elaborato si articola in tre capitoli, il primo dei quali intitolato “*Le origini storiche dell’obiezione di coscienza e la sua collocazione nell’ordinamento nazionale*” ripercorre le tappe essenziali della storia del fenomeno obiettorio inteso in senso generale.

Si occupa poi di un importante problema dibattuto in dottrina quale quello dei presupposti di un possibile riconoscimento espresso da parte della Costituzione italiana del diritto di obiezione di coscienza. Il resto del capitolo sarà dedicato alla distinzione elaborata in dottrina tra le forme di obiezione di coscienza *secundum legem*, cioè che trovano un riconoscimento legislativo, le tipologie di obiezione di coscienza *contra legem* che non sono ancora previste dalla legge e quelle forme di obiezione di coscienza che solo una parte della dottrina è concorde nel configurarle come tali.

Il secondo capitolo intitolato “*L’aborto e obiezione di coscienza*” rappresenta il nucleo essenziale dell’elaborato. Infatti dopo avere dato delle indicazioni di carattere storico dell’aborto ci si soffermerà sulla legge che disciplina l’interruzione volontaria della gravidanza in Italia e sul quadro legislativo comunitario e internazionale in materia di aborto ma soprattutto sulle differenti discipline legislative in materia di obiezio-

ne di coscienza all'aborto con uno sguardo anche al pensiero della Chiesa sull'aborto.

Infine il terzo capitolo dal titolo *“La legge n. 194/78 trova effettiva applicazione?”* sarà dedicato alla descrizione dell'evoluzione del fenomeno abortivo dall'entrata in vigore della legge n.194/78 ai giorni nostri sulla base di dati dai quali si evincerà un aumento smisurato dei medici e del personale obiettori di coscienza e ne sarà analizzata la conseguenza più rilevante quale quella degli aborti clandestini.

CAPITOLO PRIMO

*Le origini storiche dell'obiezione di coscienza
e la sua collocazione nell'ordinamento giuridico nazionale*

1.1 *L'obiezione di coscienza: un'analisi storica.*

Con il termine obiezione di coscienza si indica il rifiuto di attenersi ad un precetto vincolante dell'ordinamento dichiaratamente per motivi di coscienza, cioè per non venir meno, nel caso concreto, all'osservanza di una norma di carattere morale o religioso incompatibile, nei contenuti, con quella giuridica che si dovrebbe osservare.

L'obiezione di coscienza ha origini antichissime. Una delle prime rappresentazioni emblematiche dell'obiezione di coscienza può essere rintracciata nell'Antigone di Sofocle, nel rifiuto da lei opposto di obbedire al decreto di Creonte, che le vietava di dare una degna sepoltura al fratello Polinice.

Già è ivi manifestato il conflitto tipico di ogni forma di obiezione di coscienza: tra *lex poli* e *lex fori*, tra imperativo della coscienza morale e comando dell'autorità politica con la conseguente decisione di disobbedire alla legge positiva. Antigone non contesta l'autorità politica di Creonte ma si oppone ad un suo decreto in quanto ingiusta determinazione del diritto.

In questo atteggiamento si rivela l'archetipo della figura dell'obiettore autentico, che a differenza del rivoluzionario, non contesta l'intero ordinamento ma una sua legge specifica che ritiene in contrasto con la propria *lex poli* corrispondente ad un principio di diritto superiore.

L'Antigone è la rappresentazione letteraria di un fatto ben preciso, cioè del dover scegliere tra un'obbedienza formale, a ciò che è giusto per legge ed un'obbedienza sostanziale, a ciò che è giusto secondo le leggi divine.

Sin dall'antichità si possono riscontrare casi di obiezione di coscienza nelle vicende di Socrate, dei Maccabei ma soprattutto nell'esperienza dei martiri del cristianesimo delle origini.

I martiri erano testimoni del diritto contro la legge ingiusta. Perciò rappresentano l'obiezione di coscienza per eccellenza, nella manifestazione più elevata che si concreta nel sacrificio di sé stessi.

Testimonianze vicine ai giorni nostri sono quella di Tommaso Moro ma soprattutto di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco di fede cattolica che fu giustiziato per essersi rifiutato di combattere la guerra del Führer. Più volte in carcere per le sue battaglie pacifiste al fianco del leader non violento Chavez fu Dorothy Day.

Ricordiamo altresì uno dei precursori italiani dell'obiezione di coscienza al servizio militare Joseph Mayr Nusser il quale fu chiamato illegalmente alle armi nelle SS, ma rifiutò il giuramento per motivi religiosi. Fu internato e morì di fame e stenti nel febbraio del 1945.

Il percorso storico che ha visto il raggiungimento finale della normativa attuale non è stato un percorso semplice.

Nel nostro Paese, come anche in altre nazioni, si è dovuta vincere la rigidità non solo del dato normativo ma anche quella culturale di vasti settori della società: l'obietto è stato considerato come un asociale, un ribelle.

Le cronache giudiziarie degli anni '50 e '60 registrarono sia condanne ripetute nei confronti degli obiettori, sia i processi per istigazione a delinquere ed apologia di reato ad alcuni che erano intervenuti in loro difesa.

Gli anni '70 videro non solo l'approvazione della prima legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare (legge n. 772/72) e di quella del personale sanitario nei confronti dell'aborto (legge n. 194/78),

ma in generale si diffuse un più vasto consenso sociale, dottrinale e giurisprudenziale nei confronti dell'obiezione di coscienza.

Pare significativo rilevare come anche la Chiesa cattolica sia orientata nel senso di un parziale riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Dopo una prima apertura molto cauta ispirata a criteri equitativi, contenuta nei documenti del Concilio Vaticano II riguardo agli obiettori di coscienza al servizio militare, si è passati ad una serie di documenti pontifici ed episcopali che da un lato affermano la piena legittimità di questo tipo di obiezione e dall'altro urgono il grave dovere morale del personale medico e sanitario di porre obiezione alle pratiche abortive.

Di un grave e preciso obbligo di opporre obiezione di coscienza ha anche parlato nell'*Evangelium Vitae* Papa Giovanni Paolo II in riferimento all'eutanasia e all'aborto.

Degne di nota sono due sentenze della Corte Costituzionale negli anni '80: la n. 164/85 e la n. 470/89.

Queste hanno rispettivamente sancito il mancato contrasto della legge 772/72 con l'art 52 della Costituzione e che la durata del servizio civile non può essere superiore di otto mesi rispetto a quella del servizio militare.

Nel 1995 la riforma della legge 772/72 venne approvata dal Senato, ma non dalla Camera dei Deputati. La riforma, quindi, rimase bloccata e la gestione del Servizio Civile e degli obiettori di coscienza continuò in modo approssimativo.

Il 1998 fu finalmente l'anno nel quale venne approvata la nuova legge in materia di obiezione di coscienza (legge 230/1998).

1.2 *L'obiezione di coscienza nella Costituzione italiana e i suoi limiti.*

La Costituzione italiana non riconosce espressamente il diritto all'obiezione di coscienza né fa esplicito riferimento alla libertà di coscienza. È tuttavia pacifico che entrambi possano trovare fondamento nella Costituzione.

Le perplessità relative alla tutela costituzionale della libertà di coscienza sono circoscritte all'individuazione di una norma cui fare riferimento.

Al riguardo sono state elaborate diverse tesi dalla dottrina:

Viene in primis richiamato l'art. 2 Cost. interpretato quale clausola aperta di adeguamento automatico destinata ad accogliere e costituzionalizzare ogni interesse della persona che si affermi quale esigenza inviolabile¹.

Altra tesi fa riferimento all'art. 13 Cost., che si assume tuteli la libertà personale sotto il duplice aspetto dell'integrità fisica e dell'integrità psichica.

A tal proposito la libertà di coscienza viene considerata un aspetto del diritto all'integrità psichica o morale da intendersi come diritto alla tutela di tutti i beni giuridici attinenti alla persona, compresi quelli attinenti all'interiorità e alla coscienza².

Questa tesi trova riscontro in quella parte della giurisprudenza costituzionale che tutela le convinzioni di coscienza per mezzo della libertà personale come si evince da una sentenza sui poteri del giudice penale

¹F. PALAZZO, *Obiezione di coscienza*, Enc. dir., XXIX, p. 542, 1979.

²F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 1994, *ad indicem*.

nella scelta dei mezzi di indagine (sentenza n.54/1986)³. Questa tesi suscita perplessità in quanto utilizza un parametro costituzionale che riesce a garantire solo una delle accezioni della libertà negativa di coscienza. Se infatti da un lato può farsi rientrare nell'ambito di tutela dell'art. 13 Cost. il significato dell'assenza di costrizioni, dall'altro lo stesso non può dirsi per il significato dell'assenza di impedimenti. Quest'ultimo significato necessita di parametri costituzionali funzionali allo sviluppo della personalità piuttosto che alla difesa della persona.

Una parte della dottrina ravvisa il fondamento costituzionale della libertà di coscienza nell'art. 19 Cost che tutela la libertà religiosa e in quanto tale ricomprende anche la libertà di coscienza che ne rappresenta la premessa logica. Questa tesi ha il limite di non considerare come autonoma la libertà di coscienza rispetto alla libertà religiosa.

Altra tesi, in considerazione del fatto che la libertà religiosa non tutela un comportamento tipico ma una serie indefinita di comportamenti, ritiene che essa trovi fondamento nel complesso del testo costituzionale. Il limite di questa tesi è rappresentato dal fatto che non indichi una o più disposizioni costituzionali che si possano invocare allorquando venga messa in pericolo l'integrità della sfera della coscienza.

Altri richiamano l'art.9 della CEDU mediante l'art.10 della Cost. e l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea laddove tali disposizioni sanciscono il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La tesi preferibile è quella secondo cui il fondamento della libertà di coscienza debba ricavarsi dal combinato disposto degli artt. 2,19 e 21 Cost.

³In questa occasione la Corte Costituzionale rileva che il giudice non potrebbe disporre mezzi istruttori che risultassero lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della sua psiche, perché sarebbero in contrasto con la tutela dei diritti fondamentali ex art. 2 Cost.

Secondo questa parte della dottrina, infatti, l'art. 2 costituisce il mezzo attraverso cui ricomprendere la libertà di coscienza fra i diritti fondamentali, l'art. 19 e 21 Cost. ne rappresentano invece gli ambiti di espressione dal momento che la libertà di manifestazione del pensiero consente l'espressione delle convinzioni morali e la libertà religiosa delle convinzioni di fede. Questa tesi è anche avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 422/93).

Proprio in tema di obiezione di coscienza è emblematico come la Costituzione, nonostante il carattere della rigidità, abbia la capacità di ricomprendere al suo interno situazioni soggettive non espressamente previste. Da tale capacità espansiva derivano due ordini di conseguenze: in primo luogo la conseguenza di legittimare comportamenti non espressamente previsti da disposizioni costituzionali e in secondo luogo l'effetto di ridurre il ruolo del legislatore a mero regolatore delle modalità di esercizio del diritto⁴.

Il nodo problematico della necessità o meno *dell'interpositio legislatoris* ai fini del riconoscimento del diritto dell'obiezione di coscienza si concretizza nella individuazione dei limiti di natura costituzionale che si contrappongono all'esercizio di questo diritto, perché se da un lato la Costituzione prevede la necessaria *interpositio legislatoris* relativamente alle posizioni sfavorevoli del singolo, dall'altro non è invece prevista per i diritti fondamentali.

La giurisprudenza costituzionale si è pronunciata positivamente ed esplicitamente in merito alla configurabilità di un diritto all'obiezione di coscienza che si imporrebbe al legislatore ordinario allorquando

⁴ G. DALLA TORRE, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, in R. Botta (a cura di), *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico*, Giuffrè Editore, Milano, 1991, *ad indicem*.

quest'ultimo non la preveda in fattispecie che invece dovrebbero contemplarla⁵.

La stretta correlazione tra libertà e obiezione di coscienza è tale da considerare la prima come la manifestazione dei comportamenti della seconda. A tal proposito possono presentarsi problemi di compatibilità con altri diritti contemplati nella costituzione.

Si suole distinguere i limiti generali dai limiti speciali. Il primo tipo è relativo ad ogni tipo di obiezione di coscienza, il secondo tipo invece inerisce alle singole e specifiche forme di obiezione.

Per quanto concerne i limiti generali, deve innanzitutto essere annoverato il principio di uguaglianza che vieta trattamenti discriminatori e di favore nei confronti degli obiettori. Nello specifico si ritiene contrastante con il principio di uguaglianza il rifiuto di svolgere attività alternative all'obbligo generale.

Altro limite è rappresentato dalla fedeltà alla Repubblica ex art 54 Cost. Questo limite si configura come individuazione di un« nucleo essenziale di valori»⁶ che da un lato seleziona le obiezioni suscettibili di essere disciplinate dalla legge, dall'altro si pone come limite al parlamento che deve rispettare tale patrimonio di valori, ivi inclusa l'obiezione di coscienza.

Un ulteriore limite generale è ravvisabile nell'adempimento dei doveri di solidarietà politica economica e sociale. ex art. 2 Cost che rappresenta il criterio di equilibrio tra il momento della libertà e quello della doverosità. Questo criterio oltre a fungere da limite all'obiezione di coscienza,

⁵ Sentenza n. 196/87. Nel caso di specie, la Corte costituzionale, che avrebbe dovuto decidere della legittimità della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza nella parte in cui non prevede l'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel caso di aborto di una minorenni, ha ritenuto infondata e non inammissibile la questione, indice della ritenuta competenza propria a giudicare della lesione di un diritto presupposto come costituzionalmente riconosciuto.

⁶ V. TURCHI, *I nuovi volti di Antigone :Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, cit. p. 84.

misura anche il valore della stessa manifestando la volontà dell'obietto di conservare una solidarietà di fondo con l'ordinamento giuridico considerato nel suo complesso. Per quanto concerne l'individuazione dei limiti specifici, devono essere valutati caso per caso al momento della loro regolamentazione legislativa.

Dal diritto comunitario derivano altri limiti all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza: il bilanciamento con altri diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000. Quest'ultima ricomprendendo l'obiezione di coscienza tra i diritti fondamentali rinvia la disciplina del suo esercizio alle leggi nazionali degli stati membri dell'Ue a dimostrazione del fatto che il bilanciamento dell'obiezione di coscienza con i diritti fondamentali rientra nella sfera di autonomia di ogni stato membro.

Relativamente ai limiti all'obiezione di coscienza, la pluralità di manifestazioni dell'obiezione di coscienza che oggi si registra pone il problema di una possibile frantumazione dell'ordinamento e si avverte quindi l'esigenza di tutelare l'unità dello stesso soprattutto se si fa riferimento ai flussi immigratori verso l'Italia.

Istituti come la poligamia o il ripudio, che sono incompatibili con i principi del nostro ordinamento, si configurano oggi come nuove forme di obiezione di coscienza.

A tal proposito ha assunto rilevanza fondamentale la clausola generale di ordine pubblico che deve essere tenuta in considerazione dagli operatori del diritto in presenza di tali istituti.

1.3 Tipologie di obiezione di coscienza: La distinzione tra obiezioni di coscienza *secundum legem* e obiezioni di coscienza *contra legem*.

Si suole distinguere, con riferimento al diritto positivo, tra obiezione di coscienza *secundum legem* ove abbia avuto un riconoscimento giuridico e obiezione di coscienza *contra legem* ove integri invece un comportamento sanzionato dall'ordinamento⁷. La seconda tipologia di obiezioni di coscienza pur non essendo riconosciute dall'ordinamento, possono trovare i presupposti normativi nell'ordinamento o in virtù dell'applicazione analogica o in forza dei principi generali dell'ordinamento e dei diritti fondamentali da esso riconosciuti.

Tra le obiezioni di coscienza *secundum legem* possiamo annoverare:

- L'obiezione di coscienza al servizio militare;
- L'obiezione di coscienza all'aborto;
- L'obiezione di coscienza al giuramento;
- Obiezione di coscienza nel campo della bioetica;
 - Procreazione medicalmente assistita;
 - Eutanasia;
 - Interventi modificazione del sesso;
 - Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
- Obiezione di coscienza a motivazione tipicamente religiosa.

⁷ V.TURCHI, *I nuovi volti di Antigone*, op. cit. p.89.

Molteplici sono le obiezioni di coscienza non tipizzate:

- L'obiezione di coscienza fiscale;
- L'obiezione di coscienza a trattamenti sanitari obbligatori;
- L'obiezione di coscienza nell'ambito delle prestazioni lavorative;
- L'obiezione di coscienza nel settore educativo.

- L'obiezione di coscienza ad assolvere funzioni pubbliche obbligatorie;

- Obiezione di coscienza al matrimonio tra omosessuali;

- Obiezione di coscienza come espressione del diritto alla riservatezza.

Vi sono altresì casi configurati da una parte della dottrina come obiezione di coscienza e sui quali sono state apposte delle riserve:

- Obiezione ecologica e obiezione ai consumi;
- Astensione dal voto;
- Simboli religiosi e obiezione di coscienza.

1.3.1 *L'obiezione di coscienza al servizio militare.*

Si definisce come il rifiuto di adempiere l'obbligo legale che impone il servizio militare o la partecipazione dell'individuo ad una guerra a seguito del suo arruolamento. Tale rifiuto poggia su motivi di coscienza che impediscono al consociato di adempiere l'obbligo imposto dalla norma statale. In Italia la materia era originariamente disciplinata dalla legge n. 772/72 riformata successivamente, dopo innumerevoli tentativi, dalla legge n. 230/98. Prima del '72 chi si rifiutava di prestare il servizio militare poteva incorrere in diversi reati: Renitenza alla leva se il rifiuto era opposto al momento della visita di leva; l'assenza alla chiamata se veniva rifiutata, mediante l'omessa presentazione, l'incorporazione; diserzione, se l'obietto si allontanava dal reparto cui era effettivo o se rifiutava di obbedire all'ordine, che gli veniva impartito da un superiore, di indossare l'uniforme militare o di prendere le armi per addestramento.

Poiché gli obblighi di leva cessavano al quarantacinquesimo anno di età questi comportamenti di rifiuto si reiteravano nel tempo fino a quando l'obietto, dopo avere subito condanne, veniva riformato. La legge n. 772/72 ha contestualmente disciplinato le modalità per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e creato nuove incriminazioni a tutela del servizio militare e del servizio civile sostitutivo e di conseguenza anche dell'inderogabile e sacro dovere di difesa della patria.

L'aspetto maggiormente criticato di questa legge è stato sicuramente quello della eccessiva disparità tra la durata del servizio militare non armato e del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio di leva, aspetto poi considerato irragionevole e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n.470/89.

L'impianto complessivo della legge era più legato ad un'ottica di tolleranza più che di libertà, di ammissione ad un beneficio piuttosto che al riconoscimento di un diritto⁸.

In un'ottica sostanzialmente innovativa si muove la legge n.230/1998 i cui punti più rilevanti sono: previsione di un servizio civile «diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria»(art. 1), a tal fine è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio nazionale per il servizio civile(art.8);parificazione tra la durata del servizio di leva e quella del servizio civile al quale si somma un periodo formativo di tre mesi(art.9). L'art.6 definisce il quadro delle garanzie di parità di trattamento tra obiettori e militari in servizio di leva, una serie di disposizioni in materia di previdenza, di emolumenti economici, punteggio nei concorsi pubblici, assistenza sanitaria.

Aspetto più importante, disciplinato dall'art. 2, è il riconoscimento del diritto soggettivo di obiezione di coscienza al servizio militare e la conseguente assunzione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare il tribunale in composizione monocratica del contenzioso riguardante la reiezione della domanda; tassatività dei casi di esclusione dal diritto all'obiezione di coscienza contemplati dall'art 2 ed esclusione del sindacato sui motivi di coscienza individuali che vanno dichiarati all'atto della presentazione della domanda e che rappresentano estrinsecazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; possibilità di indicare nella domanda l'area vocazionale del servizio civile nazionale; infine sottoposizione dei reati puniti dall'art 14 alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con la previsione che la condanna, non più l'espiazione della pena, produce l'esonero dagli obblighi di leva.

⁸ R. NAVARRO VALLS - J. MARTINEZ TORRON, *Le obiezioni di coscienza: profili di diritto comparato*, Giappichelli Editore, Torino, 1995, *ad indicem*.

È opportuno, tenere presente che anche in regime di servizio militare prestato su base volontaria possono sopravvenire casi di obiezione di coscienza, per il riconoscimento dei quali la dottrina ha richiamato l'attenzione. A tal fine, degno di nota sembra l'intervento del Parlamento europeo che ha in primo luogo dichiarato che il diritto di obiezione implica anche il diritto di ritirarsi dal servizio militare per ragioni di coscienza⁹ e in secondo luogo ha richiesto che l'obiezione di coscienza venga riconosciuta come diritto fondamentale anche negli Stati membri dell'Ue in cui non sia prevista la leva obbligatoria¹⁰.

Non è fatto cenno all'obiezione di coscienza nella Dichiarazione Universale dei diritti umani né nel Patto internazionale dei diritti civili e politici. Quest'ultimo inoltre sembra implicitamente escludere che si possa esigere, a livello di diritto internazionale, il riconoscimento statale di un diritto di obiezione di coscienza¹¹.

L'Onu ha adottato tre risoluzioni in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, la prima delle quali nel 1987 che consiste sostanzialmente in un invito agli stati comprensivo di quattro richieste: il riconoscimento dell'obiezione come esercizio legittimo delle libertà di pensiero, coscienza e religione; l'adozione di misure concrete per esimere gli obiettori dal servizio militare; la creazione del servizio civile alternativo e infine l'instaurazione di un procedimento imparziale volto a decidere dell'autenticità delle obiezioni di coscienza in ogni singolo caso.

Le due successive risoluzioni(n. 59/1989 e 65/1991) hanno un contenuto identico a quella del 1987.

⁹ Risoluzione 7 febbraio 1983 , punto 2.

¹⁰ Risoluzione 19 gennaio 1994, punto 14.

¹¹ L'art 8 del suddetto patto chiarisce infatti che non si considera lavoro forzato o obbligatorio il servizio di carattere militare e nei Paesi dove è ammessa l'esenzione per ragioni di coscienza ,il servizio nazionale che devono prestare, in conformità alla legge, coloro che si oppongono al servizio militare per ragioni di coscienza.

In ambito europeo sia il Consiglio d'Europa che il Parlamento si sono pronunciati non poche volte sull'obiezione di coscienza al servizio militare.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato nel 1967 una raccomandazione rivolta al comitato dei ministri affinché assumesse misure per far sì che gli stati membri riconoscessero l'obiezione di coscienza e conformassero le loro legislazioni alla risoluzione 337/1967.

Pilastro fondamentale di questa risoluzione rappresenta l'affermazione per cui gli obiettori di coscienza hanno un diritto personale ad essere esonerati dal servizio militare. Tale diritto si desume dall'art. 9 della Convenzione europea. Altra raccomandazione fu approvata dal Consiglio dei ministri nel 1987 che riproduce la stessa struttura della precedente con un'unica differenza rilevante che è consistita nell'eliminare l'elenco dei motivi che possono sostanziare un'obiezione di coscienza ritenuta come legittima. Questa modifica ha avuto il fine precipuo di rafforzare il concetto e l'operatività di obiezione di coscienza.

Il Parlamento europeo invece ha adottato due risoluzioni nel 1993 e 1994.

Nella prima qualifica l'obiezione di coscienza come diritto fondamentale e invita gli Stati membri a inserirlo nei propri ordinamenti. Nella seconda, del 1994, ribadisce la condanna agli stati che infliggono la carcerazione agli obiettori di coscienza. Auspica la creazione di un servizio civile europeo aperto agli obiettori e ai volontari degli Stati membri e rinnova infine la richiesta di inserire in un Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

1.3.2 *L'obiezione di coscienza all'aborto: cenni e rinvio.*

L'obiezione di coscienza all'aborto consiste nel rifiuto di eseguire o cooperare, in modo diretto o indiretto alla effettuazione di pratiche abortive. Il rifiuto viene motivato dalla convinzione che un comportamento di questo tipo costituisca una grave infrazione della legge morale, delle norme deontologiche e delle norme religiose nel caso del credente. Per una trattazione esaustiva dell'argomento si rinvia al II capitolo.

1.3.3 *L'obiezione di coscienza al giuramento.*

L'obiezione di coscienza al giuramento si manifesta in due forme diverse: l'obiezione nel giuramento, come nel caso dell'ateo, che consiste nel rifiuto di giurare in base alla formula religiosa e l'obiezione al giuramento che consiste nel rifiuto di prestare giuramento per contrarietà allo stesso per motivazioni di carattere religioso. L'obiezione al giuramento nel nostro ordinamento è stato riconosciuto nel processo penale con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale attraverso l'introduzione di una formula che impegna esclusivamente la responsabilità morale e giuridica del testimone. Nel processo civile ha trovato riconoscimento in virtù di alcune sentenze della Corte costituzionale. In riferimento al giuramento del testimone nel processo civile, la Corte dopo due pronunce di segno opposto con la sentenza n.117/79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 251,II comma del codice di procedura civile nella parte in cui, accanto al riferimento alla divinità ed